



PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E PROGETTAZIONE PER IL TERRITORIO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN TERMINI DI APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN ZONA R4) SCUOLA
CAPOLUOGO CIOFFI**

(ai sensi dell’art. 35, 58, 59, 60 e 95, comma 2, del Codice)

CUP: F21I18000050001 - CIG: 9524271D0E

Sommario

Sommario

Nessuna voce di sommario trovata.

NE I	4
STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)	4
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale	4
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento	4
I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara	4
I.4) Luogo di svolgimento della gara	4
I.5) Termine di presentazione delle offerte	4
I.6) Chiarimenti	5
I.7) Comunicazioni	5
I.8) Ammissibilità di varianti	5
I.9) Piattaforma telematica di negoziazione	6
I.10) Dotazioni tecniche	7
I.11) Identificazione	7
SEZIONE II	7
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	7
II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo	8
II.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione	8
SEZIONE III	8
LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO	8
III.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori	10
III.4) Subappalto	10
III.5) Contabilità e pagamenti	11
III.6) Anticipazione	11
SEZIONE IV	12
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI	12
IV.1) Documenti di gara	12
IV.2) Consultazione e acquisizione	12
IV.3) Sopralluogo	12
SEZIONE V	13
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	13
V.1) Soggetti ammessi alla gara	13
V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia	14
V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati	14
V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete	14
V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale	15
SEZIONE VI	15
VI.1) Requisiti di ordine generale	15
VI.2) Requisiti e capacità specifiche	16

SEZIONE VII	24
LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI	24
VII.1) Valutazione di impatto criminale	24
VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007	25
VII.3) Clausole relative al finanziamento	25
SEZIONE VIII	25
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	25
VIII.1) Criterio di aggiudicazione	25
VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta	25
VIII.3) Valutazione delle offerte	27
VIII.4) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse	29
VIII.5) Modalità di aggiudicazione	29
SEZIONE IX	30
CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	30
IX.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta	30
IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	32
IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA"	40
IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA"	41
IX.5) Garanzia provvisoria	43
IX.6) 6) Contributo a favore dell'ANAC	44
SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA	45
X.1) Operazioni di gara	45
X.2) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	47
X.3) Soccorso istruttorio	47
SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI	48
SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI	49
XII.1) Stipulazione ed esecuzione del contratto	49
XII.2) Garanzie e coperture assicurative	51
XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	51
XII.2.2) Garanzia (Polizza Progettista)	51
XII.2.3) Polizza assicurativa CAR	52
XII.3) Revisione prezzi	52
SEZIONE XIII CONTROVERSIE	53
SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53
SEZIONE XV	54
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	54
Allegati	56
Abbreviazioni, riferimenti normativi e convenzioni	56

SEZIONE I
STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	Amministrazione competente delegata	Amministrazione delegante
<u>DENOMINAZIONE</u>	SUA Provincia di Avellino	Comune di Cervinara
<u>Servizio/Settore/Ufficio responsabile</u>	Settore 2	Settore LLL.PP e Manutenzioni
<u>Indirizzo sede operativa</u>	Corso Vittorio Emanuele - CAP 83100	Piazza Trescine 1 -CAP 83012
<u>Località/Città/Provincia</u>	Avellino	Cervinara
<u>Telefono</u>	0825 790467	0824839801
<u>Posta elettronica certificata</u>	sua@pec.provincia.avellino.it	ufficioprotocollo.cervinara@asmepec.it
<u>Indirizzo Internet (URL)</u>	suaprovinciaavellino.trasparenza.com	
<u>Codice AUSA</u>	0000234431	

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi sezione IV;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi sezione IX;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione XV;

Questa Stazione Unica Appaltante (SUA) in esecuzione degli atti indicati alla successiva SEZIONE I.2 ha indetto una gara per affidare i lavori di cui al progetto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://suaprovinciaavellino.trasparenza.com/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è ing. Gabriele Lanzotti - Responsabile del Settore Tecnico - LL.PP. dell'Amministrazione delegante e il Responsabile del Procedimento di gara (RdP) presso la SUA, in qualità di Amministrazione competente delegata, è Maurizio Graziano.

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Atto di approvazione: Delibera Giunta Comunale n. 108 del 19/10/2022;
- Validazione: In data 21/11/2022
- Indizione gara: 25/11/2022
- Fonte di finanziamento: PNRR;

I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara

Il presente bando è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29, comma 2 e dell'art. 36, comma 9, del Codice, su:

- BURC;
- GURI;
- Albo Pretorio on line e Profilo committente della Provincia di Avellino - Stazione Unica Appaltante;

- Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione delegante;
- Piattaforma di e-procurement su suaprovinciaavellino.trasparenza.com;
- Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziopubblici.it;
- due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, *ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice*, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

I.4) Piattaforma telematica

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

parità di trattamento tra gli operatori economici;

trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Unica Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nel documento denominato Allegato 0 - Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Unica Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://suaprovinciaavellino.trasparenza.com/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Allegato 0 - Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0), che costituisce parte integrante del presente bando-disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre.

1.4.1) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando-disciplinare e nel documento Allegato 0 - Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.4.2) Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

SEZIONE II

DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

II.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) gli elaborati dello studio di fattibilità tecnico economico;
- b) il presente bando-disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;
- c) tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.provincia.avellino.it:8080/Trasparenza-FE/viewDetails/84/> → *gare e procedure in corso SUA* e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo:

suaprovinciaavellino.traspare.com → bandi di gara → gare e procedure in corso

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando-disciplinare di gara;
3. studio di fattibilità tecnico economico;
4. Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0);
5. Altri documenti allegati al bando-disciplinare.

II.2) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ovvero attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano il presente documento ed i suoi allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma su suaprovinciaavellino.traspare.com nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti con valore integrativo del presente documento e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico richiedente.

II.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la SUA e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

II.4) Sopralluogo

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge n°120 del 11/09/2020, stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica COVID, per la presente procedura di gara non è previsto alcun sopralluogo presso i luoghi interessati dalle lavorazioni.

La natura delle lavorazioni a farsi e la completezza delle tavole progettuali consentono, infatti, al concorrente di formulare la propria offerta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Pertanto, in sede di offerta, non è necessario dichiarare di aver effettuato un sopralluogo.

I luoghi sono comunque ispezionabili autonomamente, qualora l'operatore economico abbia intenzione di effettuare una visita in maniera autonoma.

SEZIONE III

OGGETTO, TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

III.1) Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto consiste nella *"Progettazione Definitiva/Esecutiva e Realizzazione - SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN ZONA R4) SCUOLA*

CAPOLUOGO CIOFFI” da realizzare secondo quanto dettagliatamente descritto nel relativo Capitolato Speciale e di seguito, oltre che nell’offerta tecnica prodotta dal concorrente aggiudicatario.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto.

Relativamente alla progettazione esecutiva si specifica quanto segue: l’appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall’art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l’offerente con la partecipazione alla gara d’appalto accetta incondizionatamente l’attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d’Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’appaltatore e recepite dal Comune.

Ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante. Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva.

In ottemperanza a quanto indicato all’art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell’appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo “a corpo” ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice.

III.2) Inizio dei lavori, durata dell’appalto e tempi di esecuzione

Per la redazione della progettazione esecutiva massimo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, e non inferiore a giorni 48 (quarantotto), con una riduzione massima di 12 (dodici) giorni come meglio specificato alla successiva SEZIONE IX.3 – b.2.1.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere, *comunque*, superiore a 365 (trecento sessanta cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, e non inferiore a giorni 292, con una riduzione massima di 73 giorni come meglio specificato alla successiva SEZIONE IX.3 – b.2.2.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

SEZIONE IV

LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO

IV.1) Importo a base d’appalto

a.1	Importo lavori a base di gara	€ 2.832.008,23
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 35.000,00
a.3	Importo complessivo lavori e sicurezza (a.1+a.2)	€ 2.867.008,23
a.4	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (IVA esclusa) (<i>non soggetto a ribasso</i>)	€. 117.426,67
a.5	IMPORTO TOTALE APPALTO (a.3+a.4)	€. 2.984.434,90
a.6	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (IVA esclusa) (a.5-a.2-a.4)	€ 2.832.008,23

IV.1) Lotti

L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

IV.2) Categorie delle lavorazioni

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificaz. Obblig.	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile
Lavori Edili	OG1	IV	Si	1.895.567,10	66,93	Prevalente
Opere Speciali – Impianti Elettrici	OS30	II	Si	500.854,87	17,69	Scorporabile
Opere Speciali – Impianti Idrico - Antincendio	OS3	I	Si	172.435,69	6,09	Scorporabile
Opere Speciali – Impianti Termici	OS28	I	Si	263.150,57	9,29	Scorporabile
<i>Importo complessivo lavori</i>				2.832.008,23		

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento.

Il concorrente deve possedere Attestazione SOA nella Categoria

- OG1 - Classifica IV;
- OS30 - Classifica II;
- OS3 - Classifica I;
- OS28 - Classifica I.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

Il concorrente può subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto per la categoria prevalente, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice e nella misura del 50% per le categorie OS30 ai sensi dell'art.1 del D.M. n.248/2016, così come modificato dal D.L. n.77/2021, convertito con legge n.108/2021.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro 573.401,65.

IV.3) Categorie della progettazione esecutiva

Descrizione prestazione	CPV	Importo (€)
Progettazione esecutiva	71250000-5	117.426,67

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 ad oggetto "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

Si indicano di seguito la categoria e ID di progettazione prese a riferimento per il calcolo del suddetto onorario, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016.

Categoria d'opera	ID. OPERE		Grado complessità <<G>>	Classe e Categoria Legge 143/1949
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.08	SANITA', ISTRUZIONE RICERCA	0,95	I/c

I progetti dovranno essere redatti con le modalità e la documentazione previste dal Decreto Legislativo n°50/2016 e dal D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora vigenti.

È onere del progettista eseguire a proprio carico le indagini, incluse quelle geologiche, i rilievi, le prove specialistiche, e reperire tutti i dati necessari per la completa e corretta progettazione dell'intervento, rispettando i tempi contrattuali previsti. Qualora il professionista singolo o associato (RTP) aggiudicatario della presente gara non potesse svolgere dette indagini direttamente potrà affidarle in subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice.

IV.4) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

- OG1 per il 100%
- OS30 per il 100%
- OS3 per il 100%
- OS28 per il 100%

IV.5) Subappalto

Il subappalto sarà disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti e successive modifiche e integrazioni in particolare art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n.108/2021, che prevede modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in L. 29/7/2021, n. 108, del cit. art. 105 introduce l'obbligo alle stazioni appaltanti, a partire dal 1/11/2021, di indicare nei documenti di gara quelle che sono le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, in considerazione di specifici elementi menzionati dallo stesso art. 49, dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario.

La categoria prevalente è l'OG1, l'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, dovrà eseguire direttamente almeno il 50,00% del corrispondente importo. Relativamente ai lavori indicati come scorporabili e riguardante la OS 30, trattasi di strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, questi dovranno essere eseguiti dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione SOA, almeno per il 50% dei corrispondenti importi, la parte rimanente potrà essere subappaltata ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti.

Lavorazione	Cat.	Class	Qualific.ne obbligatoria	Importo (€)	%	Obbligo di eseguire direttamente a cura l'aggiudicatario
Lavori Edili	OG1	IV	SI	1.895.567,10	66,93	948.783,55
Opere Speciali – Impianti Elettrici	OS3 0	II	SI	500.854,87	17,69	250.427,44
<i>Importo complessivo lavori</i>				2.396.421,97		

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b), del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici

IV.6) Contabilità e pagamenti

L'appalto, ai sensi dell'art. 3, lettere dddd) del Codice, è "a corpo".

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato

Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma

5 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Resta inteso che i pagamenti restano comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore al Comune secondo le regole di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

IV.7) Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (cosiddetto Decreto Rilancio), è previsto la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 30 % dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori). L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, *salvo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore al Comune*, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

SEZIONE V

DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

V.1) Documenti di gara

I documenti a base dell'appalto sono: gli elaborati del progetto definitivo e, in particolare, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il piano di sicurezza e coordinamento ed il crono programma; il presente bando con modulistica allegata.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando e gli altri documenti di gara, *al fine di definirla*, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando-disciplinare di gara;
3. Progetto di fattibilità tecnico economico;
4. Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0);
5. Altri documenti allegati al presente bando.

Consultazione e acquisizione

Il presente bando di gara, il progetto definitivo in formato PDF e la relativa modulistica in formato DOC sono accessibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente nonché liberamente scaricabili al seguente percorso internet:

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

Il Comune in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

V.2) Sopralluogo

Il sopralluogo delle aree oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Il sopralluogo può essere effettuato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì ed il pomeriggio del lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 18.00

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

SEZIONE VI

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

VI.1) Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE VI del presente bando e secondo le modalità di cui agli artt. 62, 92, 93 e 94 del Regolamento.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- operatori economici con idoneità individuale previsti dall'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
 - c) consorzi stabili;

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva previsti dall'art.45, comma 2, del Codice alle lettere:
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo del Codice;
 - e) consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo

del Codice;

f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

g) gruppo europeo di interesse economico;

- operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti, *ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento*, secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è ammessa, *altresì*, la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del Codice.

In particolare si evidenzia che si procederà all'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora si trovi in una delle situazioni, anche riferita ad un suo appaltatore nei casi di cui all'art. 105 del Codice, così come elencate all'art. 80, comma 5 del Codice (*Proposta di Linee Guida dell'ANAC "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice" del 21 settembre 2016*).

In ogni caso, *ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice*, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

VI.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Codice ed art. 61 del Regolamento, regolarmente

autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall'Attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull'Attestato SOA stesso.

L'impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l'impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

VI.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del Codice.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

VI.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell'articolo 45 del Codice*, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, *a pena di esclusione*, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.

b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 14 del Codice, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2, lett. f) del citato art. 45.

VI.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto non è stato ancora depositato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo non è necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

SEZIONE VII

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

VII.1) Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Codice. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- **Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi

dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

- **A tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

In base alle *“Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”* pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore *costruzioni*, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione dell’appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito:

- **A tutti gli operatori economici**: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art.97 del Codice degli Appalti, l’operatore economico sarà invitato dal RUP dell’intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

VII.2) Requisiti speciali e mezzi di prova

Nell’appalto integrato i **concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione** devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’attività di progettazione, unitamente all’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di **attestazione SOA di sola costruzione** dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera n. 464/2022 dell'ANAC. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- (a) professionisti singoli o associati;
- (b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- 2a)** il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice
- 2b)** il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con

- 3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), d bis) e f) del Codice
- 3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

VII.3) Requisiti e capacità specifiche per i LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento:
 - nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorziana;
 - nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.
2. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti, *a pena di esclusione*, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, *di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento*, regolarmente autorizzata, in corso di validità:
 - OG1 - Classifica IV ~~V~~;
 - OS30 - Classifica II;
 - OS3 - Classifica I;
 - OS28 - Classifica I.

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.
- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

VII.4) Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la PROGETTAZIONE

Ai fini dell'ammissione a gara i concorrenti dovranno possedere, in proprio ovvero tramite progettisti "Indicati o Associati", i requisiti di progettazione di seguito riportati:

- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16 in possesso dei requisiti elencati alle successive lett. A), B), C).
- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/16 uno dei soggetti indicati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti di progettazione elencati alle successive lett. A), B), C);

Il medesimo progettista, indicato o associato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti associati o indicati, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, c. 7, del D. Lgs. 50/16.

I Progettisti associati o indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 da autocertificare mediante autocertificazione con la quale i professionisti indicati o associati dichiarano, assumendosene piena responsabilità, quanto di seguito evidenziato:

1. i propri dati (cognome e nome, luogo e data di nascita estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale); per gli studi associati: nominativo di ciascun professionista associato, partita I.V.A., estremi di iscrizione ai rispettivi Albi professionali; per le società di professionisti e di ingegneria: denominazione della società, forma giuridica, sede legale, partita IVA ed estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.; analoga autocertificazione dovrà essere resa dal soggetto responsabile della progettazione;
2. se si partecipa alla presente gara come concorrente individuato in sede di offerta ovvero componente di R.T.P. già costituita ovvero componente di R.T.P. da costituirsi (indicare percentuale della quota di partecipazione al raggruppamento);

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
4. che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, commi c, c-bis e c-ter del D. Lgs. n. 50/2016; N.B.: Si richiede di fornire, in relazione all'art. 80, c.5, lett. c) c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/16, tutte le informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa procedere ad una corretta e completa valutazione della professionalità del concorrente.
5. (in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
6. (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
7. di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;
8. di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
9. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi stabiliti dal Capitolato di gara, dall'offerta tecnica ed economica e nei termini risultanti dall'offerta temporale;
10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
11. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001).
12. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Estremi di Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
13. Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 57/17 con delibera n.138/2018).

A) Capacità economico-finanziaria (art.83, commi 4 e 5 e Allegato XVII, parte I del D.Lgs.n.50/2016):
FATTURATO GLOBALE per servizi di ingegneria ed architettura realizzato nei migliori tre anni degli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto in misura non inferiore al doppio dell'importo del corrispettivo posto a base di gara come segue:

Parametro	Fatturato minimo
Fatturato	€ 240.000,00

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito l'o.e. dovrà rendere, ai sensi del d.p.r. 445/00, apposita dichiarazione nella quale riporta l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara.

Per i soggetti per i quali l'esercizio non coincide con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non

prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi

B) Capacità tecnica e professionale (art.157, comma 1 ed artt.83 e 86 del D.Lgs.n.50/2016; Linee Guida Anac n.1)

1. avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un **elenco di servizi di ingegneria e architettura**, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (EURO)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (EURO)
E.02	2.832.008,23	5.664.016,46

Si precisa che la prova del requisito in parola è fornita in uno dei seguenti modi:

- ◇ In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- ◇ In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

2. aver espletato **due servizi "di punta"** di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (EURO)	Importo complessivo minimo per servizi di punta (EURO)
E.02	2.832.008,23	2.265.606,58

A tal proposito, il Decreto Ministeriale 17/06/2016, dal titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del

Decreto Legislativo n°50/2016”, nell'allegata tabella Z-1 enumera le corrispondenze ammesse per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare esecuzione dei servizi svolti o documenti equipollenti.

Si precisa che la comprova del requisito in parola è fornita in uno dei seguenti modi:

- ◇ *In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, mediante una delle seguenti modalità:*
 - *originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
 - *copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;*
 - *dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.*
- ◇ *In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:*
 - *originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
 - *copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.*

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare

Se l'operatore economico è provvisto dell'attestazione SOA per prestazioni di progettazione, i requisiti per la progettazione dovranno essere dimostrati attraverso il proprio *staff* di progettazione. Qualora lo staff di progettazione non sia in grado di comprovare detti requisiti, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta (oppure associarsi in RTI con) uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei suddetti requisiti.

E' inoltre necessario che l'attestazione SOA riporti l'annotazione in calce a comprova della qualificazione per progettazione e costruzione per classifiche adeguate ai lavori da progettare e costruire come da tabella su esposta.

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla medesima procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo, o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti che presentino offerta, sotto qualsiasi forma, e per società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tali divieti comporterà l'esclusione di entrambi gli operatori economici.

C) Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono riportate nella seguente tabella, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

PRESTAZIONISPECIALISTICHE	
N o	FIGURA RICHIESTA
1	Ingegnere/Architetto responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche, abilitato ed iscritto all'Albo degli Architetti o degli Ingegneri, sez. "A";
1	Ingegnere responsabile progettazione strutturale abilitato ed iscritto al rispettivo Albo, sez. "A";
1	Ingegnere/Architetto progettazione architettonica, abilitato ed iscritto all'Albo degli Architetti o degli Ingegneri, sez. "A";
1	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei e mobili (D.L.gs. 81/2008);
1	Giovane professionista (se si partecipa in R.T.), rappresentato da una figura professionale di Architetto o Ingegnere, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione e iscritto all'Albo degli Architetti o degli Ingegneri, sez. "A"

Si precisa che le unità minime per l'espletamento del servizio oggetto della presente procedura è di numero 4 unità al netto del giovane professionista.

Si specifica che il presente documento individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, nell'ipotesi che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nella precedente Tabella.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica, con qualifica di Architetto/Ingegnere, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che lo svolgimento delle suelencate prestazioni specialistiche per la cui esecuzione sono necessari i requisiti di idoneità professionale sopraelencati non può essere subappaltato e, pertanto, il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tali prestazioni può configurarsi esclusivamente quale:

- rapporto di lavoro subordinato (*se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura*);
- R.T. (*se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.*);
- rapporto di lavoro parasubordinato (*se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa*).

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;
- Il requisito relativo alla Capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, costituita dal componente che svolge la prestazione principale
- Per quanto attiene ai requisiti di Capacità tecnica e professionale:
 - A. elenco di servizi di ingegneria e architettura
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
 - B. servizi di punta:
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale;
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Con riferimento al predetto requisito dei "due servizi di punta", il divieto di frazionamento previsto dalle Linee Guida 1 Anac riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
- L'indicazione, ex art. 24, comma 5, Codice della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, potrà essere fatta in sede di offerta; analoga previsione per il geologo chiamato, ex art. 31, comma 8, Codice, a predisporre la relazione geologica, la cui indicazione, laddove il professionista non concorra alla copertura dei requisiti di gara, potrà essere rimandata alla fase di offerta.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/16 devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 4 del DM MIT n. 263 del 2/12/16, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Consorzi stabili per la progettazione

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 1 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle

prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

VII.5) Avalimento

Ai sensi dell'art. 89, comma 12, del Decreto Legislativo n°50/2016, non è ammesso l'avvalimento per la cat. OS30 trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice è ammesso l'avvalimento per le cat. OG1, OS3 e OS28, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti alla SEZIONE VI.2.1.2. il concorrente, *ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice*, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi prendono parte al "Gruppo di Lavoro" ed eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle ulteriori dichiarazioni nei termini indicati nel seguito. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, *a pena di esclusione*, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, *ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice*.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto a mezzo pec al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti

del soggetto ausiliario, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 89, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, in caso di avvalimento il concorrente deve allegare la seguente documentazione:

- a. una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria);
- b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice e produrre il DGUE, il modello DGUE dichiarazioni integrative e le dichiarazioni relative ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3;
- c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
 - ✓ le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
 - ✓ i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
 - ✓ il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio del servizio con le specifiche del relativo contratto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice;
- e. ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011, dichiarazione contenente le generalità dei familiari maggiorenni conviventi, resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria come per legge;
- f. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con riferimento alla precedente lettera c) dettagliatamente quantificate. *Si precisa che il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto e, pertanto, nel contratto devono essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per l'esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto del presente appalto.*

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti

sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 5, del Codice.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.

L'avvalimento della certificazione di qualità è ammesso soltanto allorché nel contratto di avvalimento, insieme alla stessa certificazione, venga "prestata" con chiarezza l'intera organizzazione aziendale che ne funge da presupposto oggettivo, con l'esatta indicazione di tutti i mezzi e strumenti (personale, sedi, magazzini, macchinari, ecc.), secondo l'indirizzo condiviso dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, Sez. III, n° 2344 del 18/04/2011 – Tar Piemonte, Sez. I, n° 224 del 15/01/2010 – Parere AVCP n° 115 del 22/06/2011).

In ogni caso sono valide tutte le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice.

SEZIONE VIII
LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

VIII.1) Valutazione di impatto criminale

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007, come da MODELLO 5.

VIII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO 5.

VIII.3) Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità ai disposti di cui alla Legge Regionale n°8/2018, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla stazione appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, *altresì*, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore al Comune secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

SEZIONE IX
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

IX.1) Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta temporale progettazione	5
Offerta temporale lavori	5
Offerta economica	10
TOTALE	100

IX.2) Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 95 del Codice* e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n°2, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate dall'ANAC con deliberazione n°1005 del 21/09/2016.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI	PUNTI	PUNTI
			D MAX	Q MAX	T MAX
a	Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti	15	15	0	0
b	Adeguatezza organizzativa dei progettisti	10	10	0	0
c	Logistica, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale del cantiere	12	12	0	0
d	Proposte di ottimizzazione funzionale e ambientale della soluzione progettuale	20	20	0	0
e	Adeguatezza organizzativa per l'esecuzione dei lavori e cronoprogramma	18	18	0	0
f	Pari opportunità generazionali e di genere	5	5	0	0
tot		80	80	0	0

In riferimento ai singoli elementi oggetto di valutazione che concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del singolo concorrente, al fine di permettere alla Commissione di determinare, sulla base di criteri oggettivi, la costruzione di una scala delle valutazioni, si esplicitano i contenuti dei criteri motivazionali che saranno posti a riferimento.

Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti – elemento a)

Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di numero 3 (tre) interventi di progettazione, svolti nell'ultimo

decennio, ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Ciascun intervento è descritto dall'Allegato 1 al Disciplinare e da non più di 3 (tre) schede in formato A3.

In caso di presentazione di un numero di progetti superiore a tre, saranno letti e valutati i soli primi tre progetti elencati dall'operatore economico, secondo l'ordine di elencazione dato dal concorrente. Per ogni progetto non saranno lette e valutate più di tre schede in formato A3.

I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli inerenti l'attività di Progettazione definitiva e/o esecutiva.

Saranno valutati positivamente i progetti simili in termini di contenuti progettuali e di tipologia del progetto da affidare, con riferimento alla categoria e al grado di complessità, a quello oggetto del presente affidamento. Inoltre saranno valutati positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale, architettonica ed impiantistica.

Adeguatezza organizzativa dei progettisti – elemento b)

Devono essere presentati il gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno il servizio di progettazione e una relazione metodologica relativa allo svolgimento delle attività progettuali previste (progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione).

Se il concorrente è membro di costituito o costituendo RTI dovrà presentare un gruppo di lavoro che permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco.

Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio di progettazione

Il gruppo di lavoro è quello che sarà incaricato della progettazione (figure facenti parte dello Staff dell'operatore economico offerente, oppure professionisti indicati dall'operatore economico offerente, oppure mandanti).

Le risorse umane messe a disposizione, nonché la struttura tecnico-organizzativa prevista, dovranno essere indicate in particolare, attraverso la compilazione dell'Allegato 2; dovranno essere specificati:

- l'elenco dei professionisti, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali e abilitazioni possedute, costituenti il gruppo di lavoro ivi incluso il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi delle prestazioni;

Dovrà altresì essere presentata una relazione metodologica sulle procedure operative che l'operatore intende adottare al fine di assolvere al meglio all'incarico nell'ottica di perseguire la migliore celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.

Saranno valutati positivamente i gruppi di lavoro caratterizzati da:

- elevato grado di qualità della struttura organizzativa prevista e adeguatezza delle figure professionali che si intendono utilizzare nello sviluppo della progettazione;
- integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste;

- presenza all'interno del gruppo di lavoro di almeno un professionista specializzato nella progettazione relativa ad interventi di edilizia scolastica.

Saranno valutate positivamente le relazioni metodologiche caratterizzate da:

- efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la Committenza;

Gli elaborati di cui al presente punto b) devono essere composti (escluso l'Allegato 2) complessivamente da non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a tre, saranno lette e valutate le sole prime tre.

Logistica, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale del cantiere – elemento c)

Dev'essere redatta una relazione descrittiva delle misure e delle metodologie operative che il concorrente intende apprestare per garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere, la minimizzazione dell'impatto ambientale (emissioni acustiche, polveri, emissioni di gas serra) delle attività di cantiere, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) e l'organizzazione logistica atta a garantire lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso un'attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative e attività scolastiche. L'organizzazione dei lavori deve riguardare sia la gestione della sicurezza delle maestranze impiegate che la logistica del cantiere con riferimento al coordinamento dello stesso, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti norme ambientali e sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In caso di svolgimento delle lavorazioni in raggruppamento la relazione descrittiva delle misure e delle metodologie organizzative deve ricomprendere tutta l'attività svolta dal raggruppamento in quanto soggetto concorrente.

Saranno valutate positivamente le soluzioni organizzative proposte in termini di:

- Capacità di conseguire una riduzione dell'impatto ambientale determinato dal cantiere minimizzando il livello di disturbo alle attività antropiche attraverso a titolo meramente esemplificativo l'utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni, e/o alimentazioni ecologiche, l'utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotti rilascio di emissioni in atmosfera, la previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata
- Capacità di conseguire una riduzione del rischio di infortuni, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- Capacità di conseguire la minimizzazione degli effetti indiretti del cantiere verso l'esterno con particolare riferimento all'attività didattica e l'ottimizzazione dei tempi delle lavorazioni attraverso un'attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative;

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a tre, saranno lette e valutate le sole prime tre.

Proposte di ottimizzazione funzionale e ambientale della soluzione progettuale – elemento d)

Dev'essere redatta una relazione descrittiva che contenga distintamente le proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale con particolare riferimento a:

- impiego di materiali e/ o tecnologie costruttive che riducano gli oneri di manutenzione e/o incrementino la durabilità delle opere;
- impiego di materiali o tecnologie che determinino un miglioramento estetico, funzionale o prestazionale dei materiali costruttivi e delle finiture. Il documento tecnico descrittivo dovrà evidenziare il valore delle caratteristiche estetiche dei materiali/componenti e delle finiture proposte;
- utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH);

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che prevedono l'utilizzo di materiali caratterizzati da elevata resistenza meccanica, rapidità di montaggio, resistenza alla manomissione;
- le soluzioni che determinino un miglioramento della resa estetica rispetto ai materiali e alle finiture proposte in fase di progettazione definitiva;
- le soluzioni tipologiche e/o l'utilizzo di materiali che riducano maggiormente l'impatto ambientale dell'intervento.

Le proposte di ottimizzazione valutate non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per l'amministrazione aggiudicatrice.

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 (cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

Adeguatezza organizzativa per l'esecuzione dei lavori e cronoprogramma – elemento e)

Deve essere presentato l'organigramma delle figure professionali che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori, sia dal punto di vista gestionale che operativo, comprensivo delle tempistiche di utilizzo del personale e l'elenco delle risorse strumentali e delle attrezzature a disposizione del concorrente che eseguirà l'intervento. Per ogni figura professionale dovrà essere descritto il ruolo svolto e le responsabilità attribuite. L'adeguatezza organizzativa per l'esecuzione dei lavori è desunta dalla individuazione delle figure professionali e delle risorse strumentali e attrezzature di cui intende valersi il concorrente per la realizzazione dei lavori e dal cronoprogramma proposto per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto del presente affidamento. Se il concorrente è membro di costituito o costituendo RTI dovrà presentare un organigramma che permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco.

In caso di partecipazione in raggruppamento la documentazione sopra descritta dovrà comprendere le risorse umane e strumentali messe a disposizione da mandataria e mandanti. Analoga documentazione è richiesta ai consorzi relativamente alle imprese esecutrici.

Saranno valutati positivamente:

- adeguatezza quali – quantitativa (anche con riferimento al regime orario di impiego degli operatori) e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative;
- la professionalità e l'esperienza che il concorrente si impegna a garantire in capo alla figura del responsabile del cantiere e del responsabile di commessa;
- l'efficacia e innovatività delle risorse strumentali e attrezzature di cantiere messe a disposizione per lo sviluppo dei lavori;

Gli elaborati di cui al presente punto e) devono essere composti (cronoprogramma escluso) complessivamente da non più di 5 (cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

Pari opportunità generazionali e di genere – elemento f)

Dev'essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia utilizzando specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

L'adozione del welfare aziendale deve essere orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i

seguenti interventi a titolo esemplificativo:

- a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;
- c) adozione di una formazione professionale con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

In caso di partecipazione in raggruppamento la relazione descrittiva deve essere redatta da ciascuno dei componenti del R.T.I. e, in caso di consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici.

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 1 (una) cartella in formato A4, di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11) interlinea 1,5 per ciascun operatore economico in forma singola o componente di R.t.i. o impresa consorziata esecutrice.

Saranno valutate più positivamente le offerte dalle quali risultino interventi concreti di welfare aziendale già attuati orientati a fornire sostegno ai giovani dipendenti ovvero a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro

IX.3) Valutazione delle offerte

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale ciascun commissario, esprimerà un voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:

GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE
Eccellente	0,91 ÷ 1,00
Ottima	0,81 ÷ 0,90
Distinta	0,71 ÷ 0,80
Buona	0,61 ÷ 0,70
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60
Scarsa	0,31 ÷ 0,50
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30
Gravemente insufficiente	0,00

I punteggi saranno attribuiti, da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo VI, punto 1.).

In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica qualitativa, al relativo concorrente è attribuito il punteggio "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione. In caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito il punteggio "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati ed i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione. Nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal bando di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ; C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ; P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

NON SI PROCEDERA' AL CALCOLO DELLA RIPARAMETRAZIONE

Valutazione della «Offerta Economica» e della «Offerta Tempo»

B.1 Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio applicando la seguente formula (CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE)):

$$B_i = (T_i / T_{max})^\alpha$$

dove

B_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

T_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo;

T_{max} = ribasso percentuale offerto dell'offerta più conveniente

$\alpha=0,50$

Il coefficiente B_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (10).

B.2 Elemento Tempo:

B.2.1 Tempo progettazione

- a) l'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di progettazione. Gli o.e. non potranno indicare un tempo minimo inferiore a 48 gg.
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$Bi = Ti / Tmax$$

dove

Bi = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

Ti = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente i -esimo; $Tmax$ = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente

Il coefficiente Bi andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5).

B.2.2 Tempo esecuzione

- a) l'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di progettazione. Gli o.e. non potranno indicare un tempo minimo inferiore a 292gg.
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$Bi = Ti / Tmax$$

dove

Bi = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

Ti = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente i -esimo; $Tmax$ = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente

Il coefficiente Bi andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5).

I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre di Excel.

IX.4) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

La Commissione, *ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre*, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Quest'ultimo per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione giudicatrice.

Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Sarà esclusa l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l'offerta è anormalmente

bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo n°1/2008.

La Commissione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", *per quanto compatibili*.

IX.5) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, *ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice*.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n°827/1924.

SEZIONE X

CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

X.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nel "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

1. ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

2. ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA";
3. ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE";

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE su provinciaavellino.traspire.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	14/12/2022	12:00
0	Scadenza della gara - Creazione degli archivi informatici, firma digitale e termine ultimo perentorio di invio degli archivi informatici (amministrativo ed economico)	20/12/2022	Entro le 14:00

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto "ALLEGATO 0".

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo tali da anticipare la piena conoscenza dell'offerta economica prima dell'apertura degli archivi informatici in documenti non contenuti nell'archivio dedicato all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto **escluse** dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, *ai sensi dell'art. 59, comma 3, Codice*.

In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla SUA. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora

richiesto dalla SUA.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n°82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni di cui alle SEZIONI IX.2, IX.3 e IX.4 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n°445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24 o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

- L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della SUA e/o dell'Amministrazione delegante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

X.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0. Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel seguito:

- A. Domanda di partecipazione alla gara**, redatta in bollo, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata di poteri di firma (MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D). Nel caso in cui non venga utilizzato uno dei citati MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D è necessario che vengano dichiarati tutti gli elementi riportati nel relativo MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D di interesse.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), lett. e) e lett. g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (MODELLO 1/C), di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- *Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*
- *Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*

- *Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di partecipazione (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta dall'organo comune e assieme alla copia del contratto di rete costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.*

Come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n°3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

In caso di imprese cooptate, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalle stesse.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

In caso di avvalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, è necessaria la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Amministrazione delegante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ea subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni

- B.** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”. Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico XML e/o in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal Decreto Legislativo n°82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale); tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione tra gli atti di gara in formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla Commissione europea accessibile direttamente dal collegamento presente sulla piattaforma nel “Dettaglio Gara” alla Sezione DGUE cliccando su “Accedi al Servizio” (figura 1).



Figura 1

Quindi, dovrà spuntare, in sequenza, l’opzione “Sono un operatore economico”, “importare un DGUE” e caricare il documento DGUE.xml messo a disposizione della Centrale attraverso il pulsante “Scegli file” ed, infine, cliccare su “Avanti” (figura 2).

Figura 2

Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando

“ENTRAMBI” (figura 3) e in seguito firmare digitalmente il file ZIP per poi inserirlo nell’archivio informatico della “Documentazione Amministrativa”.

Se alcuni di tali certificati e altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare per ciascun documento:

Parte VI. Dichiarazioni finali

L'operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data: 21-11-2018

Luogo:

Firma:

Formati disponibili: XML, PDF, Entrambi

Bottoni: Indietro, Cancellare, Scaricare nel formato

Figura 3

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

B-bis. DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 2BIS. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

c. Dichiarazione in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice in carta libera, da

rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 3. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione la presente lettera di invito-disciplinare di gara della gara in oggetto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per una più precisa e puntuale individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice si rinvia a quanto contenuto nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE".

C-BIS Dichiarazione in merito "all'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia", in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 4. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del DPR 445/2000 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla così come meglio elencati nella sezione "Istruzioni per la compilazione" del MODELLO 4.

D. Attestazione SOA I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Oppure

Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa/e al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:

- denominazione della SOA;
- numero dell'attestazione;
- data rilascio;
- data scadenza triennale e quinquennale;
- categorie e classifiche;
- estremi della certificazione di qualità;

- nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e dei direttore/i tecnico/i

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E. (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice).

- E. Altre dichiarazioni sostitutive**, rese in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con utilizzo preferibilmente dell'apposito MODELLO 5 o in alternativa al modello proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel citato MODELLO 5. Le dichiarazioni vanno rese dai soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.
- F. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC**, effettuato nella misura e con le modalità indicate alla SEZIONE IX.7 del presente bando;
- G. PASSOE** di cui alla delibera n. Delibera n. 464/2022 dell'ANAC relativo al concorrente;
- H. Garanzia provvisoria di cui alla SEZIONE IX.5**, e Dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, a pena di esclusione, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso di applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando, inoltre, copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza.

SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO:

- I.** In caso di AVVALIMENTO, tutte le dichiarazioni di cui alla Sezione VI.4 in uno con il PASSOE dell'ausiliaria

(modello 8);

SOLO NEL CASO DI CONSORZIO O G.E.I.E.:

J. atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E. in copia autentica, con indicazione delle consorziate o dei membri; J - bis. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO

K. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO O G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI

L. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E.;
- per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita.

SOLO NEL CASO DI CONTRATTO DI RETE

M. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, testo coordinato approvato con Decreto Legislativo 07.03.2005 n° 82 (di seguito "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

M- bis. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del "CAD", il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD";

M-ter. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del "CAD", recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

- copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD"), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del "CAD", il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD".

NEL CASO DI OFFERTE PRESENTATE DA ISTITORE O PROCURATORE

- N.** Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta economica (MODELLO 6) sia sottoscritta dall'istitore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO 3.
- O.** DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO 7 circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti; in caso di assenza della presente dichiarazione, come specificato alla successiva SEZIONE XI, non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla SEZIONE X.3 del presente bando, significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica;
- P.** DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ E CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEL PROGETTISTA, di cui alla SEZIONE VI.2.1 del bando, *rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*, con utilizzo preferibilmente dell'apposito MODELLO D o in alternativa di modello proprio purché riportante tutti gli

elementi presenti nel predetto schema di modello e le dichiarazioni previste alla sezione IX.2) lettere B) e B-bis, oltre al PASSoe.

Q. Dichiarazione dei requisiti secondo le modalità riportate al paragrafo VI.3) del presente bando di gara

In ogni caso, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e) e g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del *soccorso istruttorio* meglio disciplinata nella successiva SEZIONE X.7 del presente bando.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'archivio informatico relativo all'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la SA, nel tramite del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

X.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA", marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0 "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV". L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla SEZIONE IX.2.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico dell'Amministrazione o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta economica.

L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo a base d'appalto.

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo previste dal progetto esecutivo o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture. L'offerta migliorativa comunque non potrà apportare variazione alle scelte distributive e funzionali indicate nel progetto.

L'offerta tecnica di cui all'archivio informatico 2 dovrà comprendere la seguente documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio A:

- Relativamente al sub criterio a un fascicolo composto da massimo 20 (VENTI) pagine in formato A4 (copertina esclusa), contenente una relazione sintetica. L'o.e. può eventualmente aggiungere delle schede tecniche dei materiali. Queste ultime non saranno conteggiate nel computo delle 20 pagine;
- Relativamente al sub criterio b un fascicolo composto da massimo 10 (DIECI) pagine in formato A4 (copertina esclusa), contenente una relazione sintetica. L'o.e. può eventualmente aggiungere delle schede tecniche dei materiali. Queste ultime non saranno conteggiate nel computo delle 10 pagine;
- Relativamente al sub criterio c un fascicolo composto da massimo 10 (DIECI) pagine in formato A4 (copertina esclusa), contenente una relazione sintetica. L'o.e. può eventualmente aggiungere delle schede tecniche dei materiali e/o grafici, o quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa. Queste ultime non saranno conteggiate nel computo delle 10 pagine;
- Relativamente al sub criterio d un fascicolo composto da massimo 10 (DIECI) pagine in formato A4 (copertina esclusa), contenente una relazione sintetica. L'o.e. può eventualmente aggiungere delle schede tecniche dei materiali. Queste ultime non saranno conteggiate nel computo delle 10 pagine;
- Relativamente al sub criterio e un fascicolo composto da massimo 15 (QUINDICI) pagine in formato A4 (copertina esclusa), contenente una relazione sintetica. L'o.e. può eventualmente aggiungere delle schede tecniche dei materiali. Queste ultime non saranno conteggiate nel computo delle 15 pagine;
- Computo Metrico Globale (senza prezzi), redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate;
- Quadro Comparativo (senza prezzi), nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliorie.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e

Il computo metrico globale ed il quadro comparativo non estimativi vanno redatti con riferimento all'intero appalto, non suddivisi per sub criteri.

È vietato tassativamente, nei sopraccitati atti, far riferimento o presentare, *a pena di esclusione*, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliorie proposte.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla SEZIONE VIII bando di gara. La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la non attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, ad eccezione del Computo metrico e quadro comparativo in quanto la loro mancata presentazione costituisce motivo di esclusione dalla gara. Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta, assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese, nel

termine di quindici giorni dall'eventuale aggiudicazione, tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliori proposte, se ritenuto necessario dal RUP.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione non terrà conto della documentazione eccedente

X.4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA"

L'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA", deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti in formato digitale:

➤ **Offerta tempo composta dai seguenti files:**

1. **Riduzione percentuale** sul tempo stimato per la **progettazione**, nonché del tempo espresso in giorni naturali e consecutivi. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (venti per cento). Si precisa che qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale sul tempo superiore a quella sopra specificata, l'offerta si intenderà formulata con la riduzione percentuale massima del 20% indicata nel presente disciplinare;
2. **Riduzione percentuale sul tempo stimato per l'esecuzione dei lavori**, nonché del tempo espresso in giorni naturali e consecutivi. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (venti per cento). Si precisa che qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale sul tempo superiore a quella sopra specificata, l'offerta si intenderà formulata con la riduzione percentuale massima del 20% indicata nel presente disciplinare;
3. **Ribasso percentuale unico riferito all'importo sia dei lavori che della progettazione** al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri della sicurezza. Non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo.

Il modello nr. 6 di offerta allegato va indicato il corrispettivo richiesto distintamente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali).

Nel caso di discordanza tra il ribasso e il prezzo (espresso sia in cifre sia in lettere) sarà ritenuto valido il prezzo in lettere. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e smi nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera (il cui importo deve essere diverso da € 0) e i propri costi della sicurezza (il cui importo deve essere diverso da € 0).

Si precisa che il costo della manodopera richiesto all'operatore economico in sede di offerta si riferisce esclusivamente all'aliquota di esecuzione dei lavori, in quanto il servizio di progettazione, essendo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicazione della gara.

4. **Computo Metrico Estimativo Globale**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliori, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (**quindi già ribassato**) dal concorrente nel MODELLO 6 dell'offerta economica; in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica MODELLO 6 e, in caso di aggiudicazione, sarà compito del RUP chiedere le necessarie correzioni al computo.

L'offerta economica e il computo metrico estimativo globale devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio

ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art. 45 del Codice. L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate. Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2, lett. A.

Oltre all'offerta economica ed al computo metrico estimativo globale nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

X.5) Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da:

- a) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a favore del Comune di Chianche.
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato ... *[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario sul conto corrente, postale o PagoPA];*
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di

cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso

di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

X.6) Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Ai fini del pagamento, il CIG da indicare è [1] **9524271D0E**

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS/Banca dati nazionale operatori economici.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA

XI.1) Operazioni di gara

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta ha luogo il giorno 20/12/2022, alle ore 15:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data

fissata, stante le modalità totalmente telematiche di espletamento della stessa, ad eccezione della seduta relativa all'offerta economica che sarà comunicata almeno 2 giorni prima al fine di consentire l'upload dell'archivio informatico contenente l'offerta economica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica.

In particolare, ciascun operatore, che ha presentato un'offerta, potrà visionare la diretta streaming al seguente link:



<https://suaprovinciaavellino.traspare.com/employees/tenders?filtered=1> cliccando la relativa icona disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara.

Chiunque altri fosse interessato alle operazioni di gara potrà seguire le stesse collegandosi alla piattaforma e cliccando la relativa icona  disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara, previa identificazione.

XI.2) Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il Responsabile della Procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla precedente SEZIONE X.7;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara (Rende Noto fase verifica amministrativa), provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della SUA e dell'Amministrazione delegante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

XI.3) Valutazione delle offerte tecniche e proposta di sponsorizzazione ed economiche

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi a questa fase di gara ai sensi della precedente SEZIONE.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della SUA, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste alla SEZIONE I. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La SUA comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste alla SEZIONE I.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla presente SEZIONE i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile della Procedura di gara, che procede agli adempimenti di propria competenza in relazione alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e proposte di sponsorizzazione ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta di sponsorizzazione dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo e la proposta di sponsorizzazione nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

XI.4) Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile della Procedura di gara avvia il procedimento di verifica dell'anomalia di competenza del RUP dell'Amministrazione delegante, che lo espletterà avvalendosi della commissione giudicatrice, valutando la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP dell'Amministrazione delegante, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente - avvalendosi della commissione giudicatrice, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili sono escluse dalla gara.

Qualora venga accertato che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa può essere esclusa unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla SUA, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La SUA esclude un'offerta in tali circostanze

e informa la Commissione europea.

XI.5) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La commissione invia al Responsabile della Procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della Procedura di gara al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato "modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante". Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La SUA, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile all'Amministrazione delegante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione delegante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la SUA dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità, la SUA si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle

condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la SUA si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

XI.6) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI avverrà, ai sensi dell'art. 81 attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera n. 464/2022 dell'ANAC, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui alla succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice la SUA potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII del Codice, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da FVOE, il RdP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente documento con conseguente applicazione delle norme vigenti.

Si precisa che si acquisirà d'ufficio il certificato camerale e che si procederà alla verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti ivi riportati ed anche a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente documento se esistenti nonché ad eventuali istitori o procuratori speciali (Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016).

XI.7) Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- gli archivi informatici contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma TRASPARE entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica" (fase 1 del timing di gara);
- l'archivio informatico contenente l'offerta economica non sia stato trasmessi attraverso la Piattaforma TRASPARE entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione economica" (fase 2 del timing di gara);
- nel caso in cui il numero identificativo (serial number) della marca temporale relativa agli archivi informatici della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica non corrispondano con quelli inseriti in fase di invio;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, la SUA, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla SUA l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica su sua.provincia.avellino.it in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara e secondo le modalità riportate all'art. 7 dell'ALLEGATO 0.

SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare la dichiarazione di cui al MODELLO 7, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla sezione X.3 del bando, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la SA consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI

XII.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione delegante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione delegante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;

- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dall'Amministrazione delegante;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 32, comma 8, del Codice;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 103, comma 3, del Codice ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

XII.2) Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 103 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice;

XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione delegante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

XII.2.2) Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare all'Amministrazione delegante una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione delegante stessa da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 1.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

XII.2.3) Eventuali modifiche contrattuali e clausole relative all'esecuzione

XII.2.3.1) Revisione prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione delegante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022.

XII.2.3.2) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

L'articolo 47, comma 3, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la mancata produzione, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali. In tale ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione, le penali applicabili consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

XII.2.3.3) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando-disciplinare di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione di penali, previste dal comma 6 dell'art. 47, che consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania, Sezione Salerno.

SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la SUA è il geom. Maurizio Graziano, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

Titolare del trattamento per l'Amministrazione delegante è l'ing. Gabriele Lanzotti reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della SUA e dell'Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla SUA e all'Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La SUA consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

* * * *

I dati personali sono raccolti e trattati dalla SUA e dall'Amministrazione delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la SUA e l'Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della SUA e dall'Amministrazione delegante.

L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- *richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla SUA e all' Amministrazione delegante di dati personali che lo riguardano;*
- *ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- *richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- *ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- *opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

Il Responsabile del Procedimento di gara
f. to geom. Maurizio Graziano

ALLEGATI:

- MODELLO 1/A - Domanda di partecipazione impresa singola
- MODELLO 1/B - Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari, GEIE
- MODELLO 1/C - Domanda di partecipazione aggregazione di rete
- MODELLO 1/D - Domanda di partecipazione dei consorzi stabili
- MODELLO 2 – DGUE (in formato XML)
- MODELLO 2 BIS – Dichiarazioni integrative al DGUE
- MODELLO 3 - Dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016
- MODELLO 4 - Dichiarazione antimafia
- MODELLO 5 - Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive relative al PNRR
- MODELLO 6 - Offerta economica
- MODELLO 7 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- MODELLO 8 - Dichiarazione sull'accesso agli atti
- MODELLO 9 – Requisiti progettisti esterni
- MODELLO 10 – Offerta tempo
- ALLEGATO 0 - Regolamento Gara Telematica OEPV
- ALLEGATO A - Codice di comportamento
- ALLEGATO B - PTCT
- ALLEGATO C – Protocollo di legalità
- Elaborati progettuali in un unico archivio zip

ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione delegante
- RdP - Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione competente delegata
- SUA – Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino
- CODICE - Decreto Legislativo n°50/2016, così come modificato dalla legge n. 108/2021
- REGOLAMENTO: DPR n°207/2010 per le parti ancora vigenti
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DELEGATA - Si intende la SUA
- AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - Si intende l'amministrazione di cui alla SEZIONE I.1
- SUA–Stazione Unica Appaltante della provincia di Avellino
- PIATTAFORMA – suaprovinciaavellino.trasparenza.gov.it
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale